



Ordinanza n° 8/2026

STR. 7
Proposta n° 6/2026

OGGETTO:SOSPENSIONE CANTIERI EDILI PERIODO ESTIVO. DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che negli ultimi anni, soprattutto durante il periodo estivo, si è registrato un incremento dell'afflusso turistico nel paese e, in particolare, nel nucleo storico di Mandello del Lario e nella zona a lago;
- **CONSIDERATO** che la presenza di cantieri di lavoro, da aprirsi o attualmente aperti per l'esecuzione di interventi edilizi nelle zone meglio indicate nell'allegata planimetria, comportano disagi ai turisti, alle attività economiche ed allo svolgimento delle manifestazioni ed eventi di varia natura in programma per il periodo estivo;
- **TENUTO CONTO** del bisogno, prima che la stagione turistica abbia avvio, di disciplinare le attività di cantiere all'interno del nucleo storico di Mandello Basso (individuato dalla Tav. PR 2A del PGT vigente) a tutela della incolumità, del decoro, della vivibilità del centro urbano e dell'integrità del patrimonio comunale;
- **RAVVISATA** pertanto la necessità di regolamentare con apposito provvedimento l'attività dei cantieri edili all'interno del nucleo storico di Mandello Basso (individuato dalla Tav. PR 2A del PGT vigente) prevedendo non solo la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per lo svolgimento lavori edili (posa ponteggi, deposito materiale di cantiere, sosta mezzi di cantiere), ma altresì disponendo il divieto di accesso ai mezzi d'opera e di utilizzo di strumentazione rumorosa nella suddetta area nel periodo **1 Giugno – 30 Settembre 2026**. Nel predetto periodo è prevista anche l'interruzione dei lavori già in corso con lo sgombero di vie e piazze da materiale e mezzi d'opera;
- **ATTESO** che nel periodo sopra indicato all'interno del nucleo storico di Mandello Basso (individuato dalla Tav. PR 2A del PGT vigente) sarà preclusa anche la possibilità di compiere opere edili interne, salvo la documentata adozione di idonee misure di mitigazione del rumore che – in ogni caso – non dovrà superare le soglie previste dal vigente piano di zonizzazione acustica;
- **VISTO** il vigente Regolamento per l'attuazione del Piano di Zonizzazione acustica;
- **VISTO** l'art. 50 Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo

in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

ORDINA

per l'anno 2026 all'interno del nucleo storico di Mandello Basso (individuato dalla Tav. PR 2A del PGT vigente) meglio evidenziato nell'area contornata in rosso nell'allegata planimetria, che:

- L'esecuzione di qualunque opera edilizia esterna, ivi compresa l'installazione di ponteggi, il deposito di materiali edili o di risulta di lavorazioni edili dovrà cessare a decorrere dal **01/06/2026 fino al 30/09/2026**;
- Nel periodo dal **01/06/2026 al 30/09/2026** non verranno rilasciate nuove autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di cantieri (ponteggi, deposito di materiali edili e sosta di mezzi d'opera), salvo si tratti di opere indifferibili ed urgenti. L'indifferibilità e l'urgenza dovranno essere motivati nell'istanza di occupazione, da assentire a cura degli uffici comunali competenti
- Nel periodo **01/06/2026 – 30/09/2026** sarà altresì precluso l'accesso alle suddette aree da parte di mezzi d'opera a meno che non siano autorizzati all'esecuzione di opere edili indifferibili ed urgenti;
- Nel periodo **01/06/2026 – 30/09/2026** è preclusa la possibilità di utilizzare strumentazione rumorosa per l'esecuzione delle opere esterne. Saranno assentite le sole opere interne per le quali vengano adottate idonee e comprovate misure di mitigazione del rumore che – in ogni caso – non dovrà oltrepassare le soglie previste dal Piano di Zonizzazione acustica.
- **sono escluse dalle disposizioni della presente ordinanza le attività attinenti le opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste.**

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga diffusa mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché sul sito internet del Comune.

Che per l'inosservanza di quanto prescritto sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 400,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60 gg € 280,00) come stabilito dall'articolo 7 bis comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 in relazione alla delibera di G.C. n. 11 del 12/1/11, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di carattere penale o previste da specifiche norme di settore.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e affissa in luoghi pubblici per agevolarne la conoscibilità, incaricando gli Agenti di Polizia Locale e le altre **forze di polizia** all'osservanza della stessa.

La presente ordinanza **sarà trasmessa a:**

- Responsabile Ufficio LL.PP.
- Responsabile Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri Mandello del Lario.

Mandello del Lario, lì 23-02-2026

Il SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli